

www.expartecreditoris.it

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Designato, dott.ssa Rossella Pegorari, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.05.2017 nel procedimento di cui al n.r.g.OMISSIS/2015

tra:

MUTUTARIO

Ricorrente

E

BANCA MUTUANTE

Resistente

ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 702-ter, comma V, c.p.c.

La domanda proposta dal ricorrente ha per oggetto l'accertamento in via principale della nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario n.rep. OMISSIS, racc. OMISSIS del 4.11.2004 per euro 300.000,00 ancora in essere, limitatamente alle clausole che prevederebbero interessi usurari e della conseguente gratuità del contratto ex art.1815, comma 2, c.c., la condanna della banca alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso, nonché in subordine, l'accertamento della violazione dell'art.117 TUB per effetto del piano di ammortamento alla francese, con conseguente sostituzione del tasso di interesse con quello legale, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Parte ricorrente deduce l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla Banca richiamando il principio per cui nella determinazione del tasso in concreto applicato dalla Banca si tiene conto di tutte le spese, commissioni e remunerazioni, escluse imposte e tasse ed affermando la necessità di ricomprendere anche gli interessi di mora e la penale per estinzione anticipata e censurando altresì il piano di ammortamento c.d. alla francese.

L'istante si è limitato, nel ricorso introduttivo, a fare riferimento alla "relazione tecnica" allegata.

La suddetta perizia, priva per la verità di qualsivoglia allegazione difensiva di carattere tecnico-contabile, risulta meramente assertiva della gratuità del mutuo ex art.1815 c.c. sulla scorta di una serie di pronunce giurisprudenziali peraltro richiamate in modo confuso ed assolutamente inconferente.

Del pari da stigmatizzarsi è la vaghezza e genericità delle allegazioni contenute nel ricorso, che si adagia pedissequamente sulle deduzioni della citata relazione, quasi che bastasse allegarla al corpo del ricorso, per ritenere pienamente soddisfatto l'onere assertivo gravante sul ricorrente.

Non corretta, preliminarmente, è l'individuazione del tasso soglia usurario, che il ricorrente ha indicato nel 5,75%, atteso che proprio dall'all. n.3 al ricorso si evince un tasso soglia pari all'8,1450% per la categoria dei mutui, quale quello in esame, con garanzia reale a tasso variabile, in ragione dell'aumento della metà del tasso rilevato del 5,43%.

L'Istituto di credito convenuto, per parte sua, ha dedotto che il contratto di mutuo in esame prevedeva espressamente l'applicazione di: (a) un tasso di interesse (nominale iniziale) pari al 3% annuo, (b) il TAEG nella misura del 3,1543% annuo; (c) in caso di ritardo nel pagamento, un tasso di mora di un punto percentuale superiore al tasso corrispettivo; (d) un tasso soglia pari all'8,1450% per la categoria dei mutui con garanzia reale a tasso variabile.

Ciò premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata.

Questo Tribunale ritiene di richiamare ai sensi dell'art.118 disp.att.c.p.c., ad integrazione della presente motivazione, la sentenza emessa dal **Tribunale di Reggio Emilia, n.1297/2015** che testualmente ha affermato: "la difesa dell'attore ritiene che il tasso usurario vada confrontato non già con riferimento ai singoli tassi dovuti a titolo di interessi corrispettivi od interessi moratori, ma con riferimento piuttosto alla sommatoria tra tali diverse categorie di interessi; e poiché la sommatoria di tali due tipologie di interessi supera il tasso soglia, si deduce la presenza di usura; In realtà, è invece del tutto evidente che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'NON TASSO' od un 'TASSO CREATIVO', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014); [omissis]

Deriva, in conclusione, la radicale assenza di usura, e l'assoluta inconsistenza della domanda attorea già sulla base dei dati indicati dall'attrice stessa, senza bisogno quindi di disporre una CTU.

Ne discende, che già sulla sola scorta della prospettazione del ricorrente, non può farsi discendere il superamento del tasso soglia in base alla mera sommatoria algebrica tra il tasso corrispettivo ed il tasso di mora, dovendosi la loro usurarietà valutarli separatamente.

La ragione della disaggregazione dei due tassi risiede, evidentemente, nella diversità ontologica degli stessi, uno essendo remunerativo dell'erogazione del credito, l'altro costituendo un onere eventuale rilevante solo nella fase patologica del rapporto.

Gli interessi di mora, infatti, costituiscono una forma di liquidazione preventiva del danno da ritardo nell'adempimento e svolgono altresì una funzione deterrente dell'inadempimento stesso. Essi non possono quindi considerarsi un corrispettivo del mutuo in quanto non costituiscono un costo economico necessario del finanziamento, ma un onere del tutto eventuale destinato a venire in rilievo solo nella fase esecutiva del contratto.

Inoltre, anche a voler in ipotesi prescindere dai superiori rilievi, dalla usurarietà del tasso di mora (anche isolatamente considerato) non può farsi discendere la conseguente gratuità del mutuo, dovendo evidenziarsi che l'art.1815, comma 2, c.c. prevede che in caso di pattuizione di interessi usurari "la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", e dunque la nullità va limitata alla sola clausola che prevede interessi moratori non estendendosi anche alla previsione negoziale degli interessi corrispettivi che continuano ad essere dovuti.

Da quanto sopra discende che il mutuo non può essere considerato a titolo gratuito e che, non essendo neppure stato allegato (e tantomeno provato) alcun inadempimento da parte del ricorrente con conseguente applicazione dei soli interessi corrispettivi in presenza di un andamento fisiologico del rapporto, non può darsi luogo ad alcuna restituzione di somme mai conteggiate né applicate a tal titolo dalla banca.

Inoltre, non è neppure possibile sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo,

Ordinanza, Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Rossella Pegorani del 28 giugno 2017

finendo tale prospettazione per postulare una sorta di “*tasso sommatoria*” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.

Gli interessi, come sopra detto, attengono alla fase “*fisiologica*” del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “*costo del denaro*” per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (*rectius*, del mancato guadagno).

Deve infine escludersi che nell’ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l’applicazione di interessi anatocistici, in quanto tale fenomeno può sussistere e si avrebbe “*interesse composto*” soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi del periodo successivo e così via.

Questo non si verifica nell’ammortamento a rata costante perché:

- 1) gli interessi di periodo vengono calcolati su una base formata dal solo capitale residuo;
- 2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso;
- 3) peraltro, poiché la rata paga anche una quota del debito in linea capitale, il pagamento a scadenza del periodo riduce il capitale produttivo di interessi nel periodo successivo che invece aumenterebbe ove vi fosse un effettivamente un fenomeno di capitalizzazione;
- 4) la produzione di interessi su interessi scaduti, ossia maturati ed esigibili, può verificarsi soltanto con riguardo agli interessi moratori maturati sulla quota degli interessi corrispettivi compresi nella rata scaduta, qualora resti insoluta, ma trattasi in questo caso di un’ipotesi di capitalizzazione consentita dall’art. 3 della delibera CICR 9.2.2000 in deroga all’art. 1283 c.c.

È evidente che l’ammortamento a rata costante comporta un debito da interessi complessivamente maggiore di quello a rata decrescente (il c.d. ammortamento all’italiana), ma ciò è dovuto non ad un anatocismo occulto nel piano di rimborso, ma semplicemente alla circostanza che la quota di capitale rimborsata anno per anno è minore rispetto al piano di ammortamento a capitale costante e a rata decrescente, con il quale, d’altro canto, il debitore si troverebbe a pagare, nella prima fase del rapporto, ratei di entità ben maggiore a quelli risultanti dall’ammortamento “*alla francese*”.

In definitiva, la domanda deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate giusta DM 55/2014 tenuto conto dell’attività difensiva concretamente svolta e del valore minimo delle cause fino ad euro 52.000,00.

P.Q.M.

- a).RIGETTA le domande;
- b).CONDANNA il ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.768,00 a titolo di compenso professionale oltre IVA, ove dovuta, e CPA e rimborso forfettario come per legge;
Si comunichi.

Civitavecchia, 28.06.2017

Il Giudice

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS